



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 1^ AFFARI GENERALI - STATISTICA - SERVIZI SOCIALI – CULTURALI -
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N.389 del 02-09-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (T.I.S.) DI CUI ALLA DGR MARCHE 593/2018 -
LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che con determinazione n. 175 del 21/02/2019 sono stati attivati i Tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n. 593 del 2018;

CONSIDERATO che con la determinazione n. 646 del 31/12/2019 R.G. 1779 sono stati prorogati i seguenti tirocini per ulteriori 12 mesi:

1. R.R.: per n. 30 ore settimanali - sussidio mensile di € 306,58;
2. T.I.O.: per n.20 ore settimanali - sussidio mensile € 180,00;
3. R.A.: per 20 ore settimanali - sussidio mensile di € 210,00;
4. C.A.: n. 20 ore settimanali - sussidio mensile di € 210,00;
5. V.F.: per n.20 ore settimanale - sussidio mensile di € 210,00.

VISTA la circolare n. 1 del 35/03/2020 adottata dal Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche adottata in conseguenza delle misure emergenziali dettate dal diffondersi della pandemia COVID 19;

CONSIDERATO che la circolare sopra richiamata dispone che il periodo di sospensione non viene computato come assenza, né viene considerato 'chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, ... conseguenti a fatti sopravvenuti', bensì una sospensione del TIS dovuta ad eventi eccezionali, determinati dall'emergenza sanitaria in atto, altresì che al fine di non penalizzare i tirocinanti, l'indennità durante la sospensione di cui al DPCM dell'11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) è comunque dovuta, salvo che nel rateo di mese non coperto da sospensione il tirocinante abbia effettuato un ammontare di assenze tale da precludergli il raggiungimento dei limiti di cui all'art. 14 comma 2 dell'allegato 1 della DGR n. 593/2019;

PRESO atto che nessuno dei tirocinanti nel rateo di mese non coperto da sospensione ha effettuato un ammontare di assenze tale da precludergli il raggiungimento dei limiti di cui all'art. 14 comma 2 dell'allegato 1 della DGR n. 593/2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato, propone l'adozione del seguente provvedimento

DETERMINA

- Di richiamare l'intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare ai tirocinanti l'indennità del mese di agosto 2020;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.116,58 al capitolo 1947/2 imp. 145 del bilancio 2020;

La presente determinazione viene trasmessa in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici/:

- Settore 2^, Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane.

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-09-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 02-09-2020

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1946

Camerino, 15-09-2020

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili